

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2152-B}

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 30 ottobre 1984

**MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta dell'8 novembre 1984 (Stampato n. 1008)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)**

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 novembre 1984*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il termine per la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza dell'atto di rinuncia alla proroga della gestione e quello per il conferimento d'ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare non si avvale della proroga, sono fissati, rispettivamente, al 15 novembre 1984 e al 5 dicembre 1984.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica

TESTO

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

« I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1985 ».

Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Soppresso.

ART. 2.

La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti. Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

ART. 3.

La presente legge ha efficacia nell'intero territorio della Repubblica.

ART. 4.

Identico.